

***Audizione informale presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato
concernente il Disegno di legge n. 1785 “Norme per la promozione dell’equilibrio
di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle
società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del
Governo”***

*di Maria Grazia Rodomonte – Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico
nell’Università di Roma “La Sapienza”*

1. È indubbio che il disegno di legge 1785, *Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*, rappresenti un meritorio tentativo di ampliare la sfera di applicazione dell’art. 51 della Costituzione. Per tale ragione esso è da accogliere certamente con favore.

La norma posta dal richiamato articolo costituzionale costituisce declinazione nella vita pubblica e lavorativa del principio supremo di eguaglianza tra i sessi di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, è opportuno sottolineare sin d’ora come essa non sia certo da considerarsi quale mero “auspicio” espresso all’epoca dal Costituente, ma norma a tutti gli effetti direttamente vincolante. In altri termini, pur a voler ammettere che oggi abbia ancora senso distinguere tra norme programmatiche e norme precettive, è certamente inconfutabile il contenuto immediatamente precettivo del principio posto all’art. 51 Cost. Il che appare ancora più evidente se si fa riferimento alla formulazione successiva alla riforma del 2003 con la quale si aggiunge, alla originaria previsione, secondo cui tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive

in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, anche quella in base alla quale la Repubblica *promuove* a tale scopo, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini.

Come è noto la richiamata integrazione del disposto dell'art. 51 Cost., di poco successiva all'introduzione di una analoga previsione nel c. 7 dell'art. 117 Cost., quest'ultima riferita alla legislazione regionale, era stata sollecitata, sia pur indirettamente, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 422 del 1995 essa aveva ritenuto illegittimo ogni intervento volto a prevedere "quote" nelle liste. Tale giurisprudenza, tuttavia, viene ben presto superata attraverso un vero e proprio *revirement* già "nelle more" della modifica dell'art. 51 Cost.. Dopo l'introduzione delle previsioni riferite alla parità che riguardano le Regioni, l'indirizzo della Corte conosce infatti un cambiamento sostanziale con la sentenza n. 49 del 2003, successivamente confermato nei suoi contenuti dalla successiva pronuncia n. 4 del 2010. In particolare, nella prima delle ultime due decisioni richiamate, il giudice costituzionale collega le sue affermazioni al mutato "quadro costituzionale di riferimento che si è evoluto rispetto a quello in vigore" (punto n. 4 cons. dir.) al momento del suo precedente intervento. Proprio tale mutato contesto costituzionale induce, così, la Corte a ritenere doveroso l'intervento delle Regioni in vista dell'accesso delle donne alle cariche elettive. Secondo il giudice costituzionale, infatti, le norme poste nella legge cost. n. 2 del 2001 e "l'analoga, anche se non identica previsione" dell'art. 117, c. 7, Cost. "*pongono esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni*". Una doverosità che, evidentemente, non potrà che postularsi anche per il legislatore statale, in particolare dopo l'entrata in vigore dell'integrazione dell'art. 51 Cost. e l'analoga previsione, quindi, di interventi promozionali volti a rendere effettivo quanto già stabilito nel primo comma dell'articolo.

Nella successiva decisione n. 4 del 2010, con la quale la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della doppia preferenza di genere introdotta nella legge elettorale della Regione Campania, essa sottolinea proprio l'esigenza di interventi promozionali che assicurino l'effettività del principio, ricordando come il quadro costituzionale e statutario richieda "*misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale*" (punto 3.1 cons. dir. sent. n. 4/2010). Misure specifiche che spetta dunque al legislatore porre, al fine di rendere effettivo il principio di

eguaglianza senza distinzioni di sesso che dall'art. 3 della Costituzione si dirama e si esplicita ulteriormente nei successivi articoli 51 e 117, c. 7.

Il principio posto dai richiamati disposti costituzionali vale, inoltre, non solo a garantire pari punti di partenza nell'accesso alle cariche elettive, senza che ciò abbia dunque ad incidere sui risultati elettorali; ma anche ad assicurare direttamente l'equilibrata presenza delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita pubblica e lavorativa. A tal proposito giova qui richiamare l'ampia giurisprudenza amministrativa in materia di equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle Giunte di Regioni, Province e Comuni; giurisprudenza che, dopo una fase di iniziali incertezze e oscillazioni, si è ben presto attestata nel senso del riconoscimento della diretta precettività dell'art. 51 Cost., considerato quale "parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali rispetto alle quali si pone come limite conformativo", sia pur attraverso l'intermediazione del legislatore. Una impostazione, questa, ulteriormente rafforzata dall'intervento della Corte costituzionale con la nota decisione n. 81 del 2012. Con tale pronuncia la Corte, pur dichiarando inammissibile il conflitto che aveva visto opposta la Regione Campania al Consiglio di Stato, non manca infatti di cogliere l'occasione per affermare che, seppur è indubbio che vi siano spazi riservati alla scelta politica, *"ciò nondimeno, gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo"*.

Nel solco di questi costanti e proficui condizionamenti reciproci tra giudice - amministrativo e costituzionale - e legislatore si collocano anche numerosi interventi legislativi, successivi al 2012, volti sia a promuovere il riequilibrio di genere negli organi elettivi, che ad assicurare una equilibrata presenza di donne e uomini all'interno di organi esecutivi dei vari livelli territoriali di governo. Basti qui ricordare la legge n. 215 del 2012 e la l. n. 56 del 2014 con riferimento agli enti locali; la l. n. 20 del 2016 per i Consigli regionali; la legge n. 65 del 2014 per quel che attiene le elezioni del Parlamento europeo; infine, per quanto riguarda le leggi elettorali nazionali, la l. n. 52 del 2015 e l'attuale legge elettorale per Camera e Senato n. 165 del 2017.

Prova inconfutabile del riconoscimento della vincolatività della prescrizione contenuta nell'art. 51 Cost. viene infine ritenuto il recente intervento sostitutivo statale, ai sensi dell'art. 120, c. 2, Cost., nei confronti della Regione Puglia. La mancata introduzione della regola della doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese, e dunque il mancato recepimento dei principi fondamentali espressi dalla legge statale n. 165 del 2004 (così come modificata dalla successiva l.

n. 20 del 2016) attuativa del principio costituzionale di parità di accesso alle cariche elettive, comporta in particolare l'attivazione dell'intervento sostitutivo. Proprio in relazione a tale vicenda non manca chi in dottrina ha evidenziato come il d.l. n. 86 del 2020, con il quale si è per la prima volta dato seguito al potere sostitutivo statale di cui al c. 2 dell'art. 120 Cost., sancisca, "in maniera definitiva", la precettività dell'art. 51, comma 1, e dell'art. 117, comma 7 della Costituzione. Come è stato sostenuto l'intervento sostitutivo infatti "ribadisce che la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive non è un puro optional, una norma programmatica che *può* essere implementata dai legislatori regionali, ma una norma precettiva che, ancor più in quanto tradotta dalla legge statale in un principio, deve essere attuata dai legislatori regionali, venendo a costituire uno degli elementi imprescindibili che connotano la Repubblica come Stato unitario"¹.

2. Dalla rapida ricognizione sin qui offerta appare quindi evidente come dell'obiettivo posto all'art. 51 Cost. non possa che affermarsi l'obbligatorietà. Questa fondamentale constatazione costituisce un ineliminabile punto di partenza e una necessaria chiave di lettura dell'intero disegno di legge in commento.

L'obiettivo della parità posto dalla Costituzione è tuttavia apparso, nel tempo, non solo di difficile e accidentata attuazione ma, a tutt'oggi, non manca di essere ancora e di frequente disatteso. Di qui il particolare rilievo, come ben si evidenzia nella relazione introduttiva al disegno di legge, che può riconoscersi a interventi legislativi che siano volti ad affermare il principio dell'equilibrata presenza di donne e di uomini. Essi infatti hanno l'indubbio vantaggio di contribuire al consolidamento di nuove prassi che, in misura limitata e solo di recente, hanno riguardato anche gli organi costituzionali. Basti in questo caso pensare alla Corte costituzionale che per i primi quarant'anni di attività è risultata esclusivamente composta da giudici uomini. Solo nel 1996 è stata nominata dal Presidente della Repubblica la prima giudice donna, Fernanda Conti, e fino ad oggi si contano solo 7 giudici donna. Attualmente su 15 giudici solo 4 sono donne (Sciarra, Navarretta, De Pretis, Sangiorgio). È evidente, quindi, come la presenza delle donne nell'organo di giustizia costituzionale sia oggi segno tangibile di un limite superato rispetto al passato, ma come,

¹ T. GROPPÌ, "La Costituzione si è mossa": la precettività dei principi costituzionali sulla parità di genere e l'utilizzo del potere sostitutivo del governo nei confronti della Regione Puglia, in *federalismi.it*, 2020, 16.

del pari, si sia ancora lontani dal realizzare pienamente il traguardo dell'equilibrata presenza di donne e di uomini al suo interno.

Rispetto all'esigenza e alla stessa capacità di incidenza di interventi promozionali del legislatore potrebbe obiettarsi che la questione della eguaglianza senza distinzioni di sesso sia in effetti legata non solo alla presenza di vincoli legislativi conformativi delle scelte da operarsi nei diversi settori, ma evidentemente risenta anche del clima culturale nel quale le pratiche descritte si innestano. Le une, però, non sono certo disgiunte dalle altre. Anzi, proprio gli interventi normativi volti a dare attuazione al principio costituzionale di eguaglianza dei sessi possono contribuire ad innescare un circolo virtuoso in grado di influire positivamente sulle trasformazioni culturali, rendendo possibili - presumibilmente non in un futuro immediato, per quanto ciò sia certamente auspicabile - l'abbandono di strumenti promozionali che sono necessariamente transitori, in quanto destinati a traghettare le istituzioni verso prassi consolidate che ne assicurino la naturale equilibrata conformazione.

In Italia sappiamo, tuttavia, come si è appena accennato, quanto si sia ancora distanti da questo traguardo e quanto siano dunque rilevanti interventi, quali quello di cui oggi si discute, che, riguardando alcuni organi costituzionali, le autorità indipendenti e gli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni, come anche i comitati di consulenza del governo, possano svolgere, anche per la particolare visibilità che caratterizza tali soggetti, un effetto di "trascinamento" complessivo verso l'attuazione dell'eguaglianza di genere.

3. Il disegno di legge si propone dunque di intervenire in settori distinti che inevitabilmente conducono a prevedere strumenti diversi attraverso i quali realizzare l'obiettivo del riequilibrio. In alcuni casi sarà necessario intervenire sulle nomine, in altri casi sulle modalità di elezione e così via. Non sembra però che tale eterogeneità di interventi possa rappresentare di per sé un problema. A fronte di interventi declinati necessariamente in maniera diversificata, unico e comune resta infatti l'obiettivo e cioè quello di dare la più ampia e doverosa attuazione possibile alla previsione contenuta nell'art. 51 Cost. Il vero problema è piuttosto rappresentato dall'esigenza di introdurre validi meccanismi che siano idonei, in ogni diverso contesto, ad attuare al meglio quanto ci si propone di realizzare.

Qualche rapida osservazione può essere fatta in relazione all'art. 1 che enuclea i principi della disciplina del ddl. Esso delinea chiaramente, e in termini quanto mai ampi, il quadro normativo di riferimento dell'intervento, non limitandosi, secondo una condivisibile scelta, a richiamare le sole norme interne, alle quali ci si è appena riferiti, ma anche il quadro normativo internazionale ed europeo in materia. Al secondo comma si individuano inoltre tutta una serie di ambiti nei quali si può dispiegare il principio di eguaglianza dei sessi, giungendo a parlare anche "della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi ecc...". Invero gli interventi previsti nell'articolato del ddl non a tali ultimi aspetti fanno riferimento. Al fine di rendere sin da subito chiara la volontà del legislatore potrebbe forse essere utile, nell'art. 1, circostanziare maggiormente il contesto più specifico di riferimento delle norme in questione.

Con riferimento all'introduzione di misure di riequilibrio in alcuni organi costituzionali, ci si limiterà in questa sede a qualche osservazione in relazione alle misure previste per la Corte costituzionale, dal momento che proprio per quest'organo sembrano porsi alcuni problemi interpretativi ed applicativi in ordine alle misure di riequilibrio introdotte dal disegno di legge n. 1785, attualmente in discussione al Senato.

All'art. 2 del ddl n. 1785 si prevede, infatti, di aggiungere all'art. 1 della legge n. 87 del 1953 un ulteriore comma in base al quale si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta dei giudici "almeno nella misura dei due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni".

La formulazione della disposizione comporta alcune difficoltà interpretative; alcune certamente più facilmente risolvibili, e nessuna, in ogni caso, insormontabile.

1) In primo luogo quanto previsto sembrerebbe implicare che la misura dei due quinti sia la misura minima possibile, quale criterio di scelta dei nuovi giudici, non escludendosi quindi la possibilità di proporzioni più ampie rispetto a quella minima individuata e vincolante. Pur non essendo la formulazione del tutto chiara è evidente, alla luce anche della stessa *ratio* della legge, che essa debba essere interpretata nel senso più favorevole possibile al riequilibrio dei sessi. E' necessario osservare però che la misura del riequilibrio dei 2/5 è formula neutra e in tal senso dotata di una duplice valenza. Essa va cioè intesa come rapporto di due a tre, indipendentemente dal fatto che si tratti di due donne e tre uomini o viceversa. Volendosi ad es. applicare la misura al totale dei 15 giudici avremo quindi un rapporto di 6 giudici di un sesso e di 9 di un altro sesso o viceversa.

Proprio tale neutralità della formulazione implica che anche applicare la proporzione dei 3/5 condurrebbe allo stesso risultato, con un rapporto di 9 giudici di un sesso e 6 di un altro o viceversa. È tuttavia ovvio osservare che intento della norma sia quello di consentire una riduzione della forbice fra i due generi, ulteriore rispetto a quella minima stabilita, potendosi prevedere una composizione tendenzialmente paritaria per un numero complessivo di giudici da nominare che sia dispari (quindi con riferimento ai 15 giudici anche un rapporto di 7 a 8), ma anche eventualmente paritaria se ipoteticamente il numero di giudici da nominare nel triennio fosse pari.

2) Inoltre, per quanto riguarda il computo dei due quinti, come rilevato dallo stesso ufficio studi, la lettera del disegno di legge non appare del tutto chiara in relazione al fatto se debba farsi riferimento alle nomine già *effettuate*, quale base di calcolo per le nomine successive, o se debba calcolarsi con riferimento alle nomine *da effettuarsi* nel corso dei tre anni successivi, come appare invece maggiormente plausibile. Alla formulazione “nomine effettuate” andrebbe quindi sostituita la preferibile espressione “nomine da effettuarsi” o “nomine che verranno effettuate”.

Se questi sono aspetti facilmente risolvibili attraverso una più attenta formulazione del disposto legislativo, più complessa, ma come già rilevato, non impossibile, potrebbe risultare la soluzione dei problemi che si pongono in relazione alla modalità di scelta presidenziale, parlamentare e da parte delle Supreme magistrature, nell’arco di tempo previsto dei tre anni. La norma, in questa prospettiva, risulta infatti più che altro abbozzata, ma non sufficientemente dettagliata. Inoltre, in particolare laddove correttamente si prevede di applicare il criterio del riequilibrio anche per i giudici che scadano prima del termine previsto, essa sembra velatamente rinviare a interventi normativi successivi, ma non appare del tutto chiara sul punto. Anche in questo caso la formulazione risulta quindi ambigua, lasciando quasi intendere l’intento di rinviare ad altra successiva previsione normativa il compito di stabilire “le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato”. Nulla infatti è stabilito in merito. Sarebbe dunque opportuno meglio specificare quanto nel testo attualmente in discussione appare esclusivamente tratteggiato come obiettivo generale.

3) A tal riguardo non sembra chiaro, in particolare, come debba essere ripartita la misura dei due quinti tra i vari soggetti che dovranno eventualmente procedere alle nomine nel corso dei tre anni, anche tenendo conto del fatto che le nomine vengono fatte non contestualmente ma in tempi diversi. I giudici della Corte vengono infatti nominati, per così dire, “alla spicciolata”, ogniqualvolta vengano cioè in scadenza, e inoltre non “in ordine successivo” (prima le magistrature, poi il

Parlamento e infine il Presidente della Repubblica), come pure è previsto dall'art. 1 della legge n. 87 del 1953. Tale misura, infatti, come espressamente previsto all'art. 1 del ddl, si computa "sul numero complessivo delle nomine". Se i due quinti è misura che attiene complessivamente l'insieme dei giudici da nominare nel triennio (quindi, ad es. se, per ipotesi, nei successivi tre anni dovranno essere nominati 5 giudici - 2 di nomina parlamentare, 2 di nomina presidenziale e 1 di nomina da parte delle Supreme magistrature – quindi, presumibilmente 2 donne e 3 uomini, ma anche 3 donne e 2 uomini) ciò comporterebbe necessariamente un previo accordo o, in ogni caso, una qualche forma di coordinamento tra i vari soggetti che dovranno procedere alla nomina o all'elezione. Tale coordinamento potrebbe tuttavia non essere facile da realizzarsi, sia pur in modalità informali, e rappresenterebbe, in ogni caso, un elemento di complicazione certamente non auspicabile. Forse la disposizione dovrebbe allora interpretarsi come esigenza di riequilibrio complessivo dei 15 giudici in un rapporto tra i sessi, da interpretarsi sempre in maniera neutra, di 6 a 9 (o di 7 a 8). Di talché, ogni volta che un giudice venga a scadenza sia già evidente al soggetto che dovrà nominare o eleggere il nuovo giudice quale scelta dovrà esser fatta in ordine al riequilibrio. In altri termini le nomine a venire dovranno tendere, indipendentemente dal triennio, all'obiettivo progressivo di giungere a un riequilibrio complessivo della presenza dei due sessi nella Corte costituzionale. Questa lettura potrebbe ritenersi peraltro conforme anche a quanto previsto nella relazione introduttiva nella quale si fa riferimento alla misura di riequilibrio dei due quinti, senza altre specificazioni, nella composizione della Corte costituzionale. In tal modo non sarebbero necessari accordi con gli altri soggetti che dovranno procedere a nomina o a elezione dei giudici costituzionali. In questo senso prospettare una disciplina transitoria che conduca ad una composizione a regime della Corte costituzionale, come propone l'Ufficio studi², appare senz'altro auspicabile. A partire da questo primo riequilibrio si potrebbe poi applicare la previsione della regola prescritta della misura di "almeno" 2/5 sul totale delle nomine nei trienni successivi al primo riequilibrio complessivo.

4) Vi è invece da osservare come non rappresenti un problema, a mio avviso, la inevitabile conformazione della scelta del Presidente della Repubblica in ordine al genere del giudice da

² Cfr. *Dossier del servizio studi sull'A.s. n. 1785 "Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo"*, marzo 2021, n. 363, 9, ove si afferma infatti "potrebbe valutarsi l'opportunità di una disciplina transitoria, onde definire una transizione che conduca ad una composizione a 'regime' della Corte con (almeno) sei esponenti del genere meno 'rappresentato'".

nominare. D'altro canto si tratta qui di attuare, come si è già evidenziato, un disposto costituzionale ed inoltre la pur ampia discrezionalità del Presidente non è, in ogni caso, priva di limiti, dovendo egli già rispettare tempi prescritti per la nomina, titoli e requisiti previsti dei nominati e numero dei soggetti da nominare; tant'è che in dottrina, pur riconoscendosi che si tratta di atto sostanzialmente, oltre che formalmente, presidenziale non si esclude la possibilità che il Presidente del Consiglio neghi la controfirma dell'atto in assenza del rispetto di uno degli elementi richiamati o anche per gravi ragioni di opportunità o per evitare abusi di potere³.

Eguale, per quel che attiene l'elezione del giudice/dei giudici da parte delle Camere in seduta comune si tratterebbe, semplicemente, di aggiungere un ulteriore tassello al necessario accordo politico interno alle Camere finalizzato a consentire il coagularsi dei voti attorno ad un nominativo comune. Il che non rappresenterebbe certo un "aggravio" rispetto ad accordi politici già ora presenti e inevitabili, ma un elemento di selezione che richiederebbe di restringere il campo delle possibili scelte, di volta in volta, attorno a una donna o ad un uomo.

Nel caso dell'elezione da parte delle Supreme Magistrature ordinarie ed amministrative una difficoltà ulteriore potrebbe essere rappresentata dalla ripartizione interna tra i diversi collegi elettorali, ai sensi dell'art. 4 della legge cost. n. 2 del 1967, spettando alla Corte di cassazione eleggere tre giudici e al Consiglio di stato e alla Corte dei conti un giudice ciascuno; con la necessità anche di accordi interni tra i soggetti richiamati. Tali accordi, però, potrebbero essere anche in questo caso superati nell'ipotesi in cui si preveda un primo complessivo riequilibrio della composizione della Corte costituzionale. A seguito di questo si verrebbe infatti a innescare una sorta di "turnazione" automatica, relativamente al genere del giudice costituzionale da eleggere da parte di ciascun collegio. Inoltre, trattandosi di elezione che si svolge sulla base di candidature o, meglio ancora, di "autocandidature", solitamente tratte sempre in seno al proprio corpo, anche in questo caso il problema della eventuale scelta "obbligata" in relazione al riequilibrio dovrebbe essere risolto in via di prassi.

5) Ci si è chiesti infine se la modifica dell'art. 1 della legge n. 87 del 1953 non debba essere fatta con fonte di rango costituzionale. Oltre infatti ad incidere, come si è già ricordato, su una prerogativa del Presidente della Repubblica, la necessità di intervento con legge costituzionale e non ordinaria discenderebbe dal fatto che l'art.1 della legge n. 87 del 1953 sarebbe sostanzialmente

³ Cfr. A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019, 47.

riproduttiva della previsione costituzionale di cui all'art. 135 Cost. Invero, come si è già provveduto a evidenziare, la norma costituzionale o meglio ancora le norme costituzionali poste a fondamento delle previsioni dell'attuale ddl, già esistono e sono in particolare l'art. 3 e l'art. 51 della Costituzione che pongono quale obiettivo vincolante quello di realizzare l'eguaglianza tra i sessi, anche con riferimento alla equilibrata presenza negli organi costituzionali, come nel caso in esame. Tanto basta, a mio avviso, a sgombrare il campo da ogni dubbio in relazione alla fonte che debba essere utilizzata allo scopo.

4. Le altre previsioni relative al CNEL, al CSM, così come d'altronde quelle relative alle diverse *authorities*, agli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati e, infine, ai comitati di consulenza del governo, appaiono dettagliate e condivisibili. Con riferimento in particolare al CSM, si può ritenere che anche in questo caso sia sufficiente operare con legge ordinaria. Per esso può infatti ragionarsi in modo analogo a quanto si è fatto per la Corte costituzionale dal momento che anche in questo caso si tratta di declinare con legge ordinaria un principio costituzionale presente negli artt. 3 e 51 Cost., la cui doverosità, come si è già evidenziato, è indiscutibile. Inoltre per il CSM valgono le osservazioni già svolte dai colleghi in merito all'eventuale futura esigenza di coordinamento tra questo testo e quello di riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario, attualmente in discussione alla Camera, il ddl n. 2681. Tuttavia va rilevato che il problema si porrà, eventualmente, se e quando quest'ultimo giungerà a compimento. Non appare quindi allo stato attuale opportuno espungere dal testo del ddl 1785 la previsione dell'applicazione dell'equilibrio di genere nell'elezione del CSM, considerando le più generali incertezze che riguardano l'esito dell'altro ddl. Vale la pena cioè continuare al momento a ragionare sulla attuale legge n. 195 del 1958, recante "norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura".

Una carenza che va invece sottolineata è quella relativa all'assenza, più in generale, di strumenti sanzionatori. Per quanto è indubbio che nel caso delle nomine o dell'elezione di soggetti all'interno di organi di vertice la visibilità che li accompagna renda più difficile che possano verificarsi situazioni di inadempienza plateale, alle quali non abbiamo purtroppo mancato di assistere in

occasione delle recenti elezioni regionali⁴, tuttavia porre regole senza sanzioni potrebbe incidere negativamente sulla portata delle previsioni. Opportuno quindi, in questa prospettiva, introdurre previsioni in ordine all'eventuale invalidità dell'atto di nomina o dell'elezione intervenute in dispregio delle regole previste. Altrettanto auspicabile l'introduzione di un'Autorità garante o di altro organo che abbia in ogni caso il compito di vigilare e riferire in merito all'attuazione delle previsioni normative che prevedano il riequilibrio dei sessi.

5. In definitiva, quindi, non può che constatarsi come l'ampio e dettagliato intervento di riequilibrio di genere messo in campo dal disegno di legge rappresenti un passo avanti determinante per la piena attuazione della Costituzione e a vantaggio del processo democratico. È chiaro che la presenza ancora scarsa di donne nei luoghi decisionali costituisca infatti un problema evidente per la nostra democrazia; problema quindi che va affrontato con urgenza. Inoltre, proprio interventi di tal genere possono contribuire a produrre effetti ulteriori, il cui impatto non deve essere certo sottovalutato. Per un verso infatti, come si è già osservato, introdurre norme volte a dare attuazione al principio costituzionale di equilibrio tra i sessi in tutte le nomine pubbliche può costituire un volano per una trasformazione culturale e per un'ampia presa di coscienza del problema, più generale, dell'eguaglianza dei sessi nel nostro Paese. Inoltre, non si deve dimenticare come scelte operate in ordine a nomine o a elezioni in contesti maggiormente visibili, e dunque più "esposti" al vaglio critico anche dell'opinione pubblica, quali sono quelli nei quali il ddl si propone di intervenire, potrebbero fornire un contributo importante a vantaggio della trasparenza delle scelte e del valore del merito quale strumento fondamentale in grado di orientare i meccanismi di selezione.

⁴ Ci si riferisce in particolare a quanto accaduto in occasione della tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia in relazione alla violazione da parte di alcune forze politiche di uno dei principi fondamentali fissato dalla legge statale n. 20 del 2016, quello cioè in base al quale le liste devono essere composte in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale. Per una ricostruzione della vicenda sia consentito rinviare a M. G. RODOMONTE, *A proposito della natura prescrittiva del principio di "parità di accesso alle cariche elettive". Riflessioni a partire da una recente sentenza del giudice amministrativo sulla carenza di strumenti sanzionatori "reali" nella legge elettorale pugliese*, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2021. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>.